



Arma dei Carabinieri



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
IL FONDO AMBIENTE ITALIANO**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni NISTRI, e il FONDO AMBIENTE ITALIANO, di seguito denominato "FAI", nella persona Presidente, dott. Andrea CARANDINI,

VISTO

- l'art. 155 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale l'ARMA è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale attribuiti all'ARMA, in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- i compiti del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale previsti dal D.M. 5 marzo 1992, recante "*Istituzione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio artistico presso il Ministero*", dal D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, recante "*Regolamento sull'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali*", nonché dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*";
- i compiti e le finalità del FAI, definiti dallo Statuto registrato il 30 giugno 2017, quale Fondazione nazionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1975 e diffusa sul territorio nazionale con 16 Segreterie regionali e 120 delegazioni, impegnata nella promozione della cultura del rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d'Italia, nella tutela di beni di interesse storico-artistico e per lo sviluppo di ogni forma di *turismo culturale*;

CONSIDERATO CHE

la conservazione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni per tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle radici e dell'identità nazionale;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e il FAI, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nelle seguenti:

- promozione di iniziative per la salvaguardia del territorio e la difesa dei beni comuni;
- sviluppo di forme di cooperazione, nell'ambito di attività di ricerca, analisi, formazione e informazione sui temi della tutela forestale, ambientale, agroalimentare e del patrimonio d'arte, natura e paesaggio del Paese;
- organizzazione di azioni comuni per l'educazione e la sensibilizzazione dei giovani al valore fondamentale dei beni culturali e paesaggistici.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA, fatte salve prioritarie esigenze di servizio, interesserà, per le conseguenti attività, le articolazioni specializzate del *Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri* e del *Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale*;
- il FAI perseguirà gli obiettivi del presente piano attraverso gli Organi centrali designati dallo Statuto e le proprie Segreterie Regionali, cui demandare la valutazione e il coordinamento delle richieste di collaborazione provenienti dalle 120 Delegazioni presenti sul territorio.

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari e specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3
Programmi operativi e referenti

Le attività individuate dalla presente convenzione saranno attuate sulla base di programmi operativi, che saranno di seguito definiti.

L'ARMA e il FAI, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, designeranno un proprio referente delegato per l'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 4
Durata e risoluzione

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Protocollo potrà essere rinnovato tacitamente agli stessi patti e condizioni. Ciascuna delle Parti può proporre all'altra la risoluzione anticipata con comunicazione formale da trasmettere con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 5
Modifiche al Protocollo d'Intesa

Le modifiche al presente Protocollo d'Intesa dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6
Comunicazione e uso dei marchi

L'ARMA e il FAI si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

L'ARMA e il FAI si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

L'ARMA e il FAI si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo di intesa attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.


Art. 7
Privacy e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Roma, 6 maggio 2019

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Giovanni Nistri)



IL PRESIDENTE DEL FAI

FONDO AMBIENTE ITALIANO

(Dott. Andrea Carandini)

